

COMUNE DI SIGILLO

STATUTO

Delibera n. 47 del 29/9/2006

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

Definizione

Il Comune di Sigillo è ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità , ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione e dalla legislazione generale dello Stato.

Il Comune di Sigillo ha autonomia normativa, organizzativa e finanziaria nell'ambito della legislazione vigente.

Il Comune è titolare di funzioni proprie e funzioni attribuite, conferite o delegate dallo Stato e dalla Regione, che esercita secondo il principio di sussidiarietà .

Art. 2

Funzioni

Il Comune esercita tutte le funzioni amministrative necessarie a promuovere lo sviluppo della comunità , che non siano attribuite espressamente allo Stato, alla Regione o alla Provincia secondo i principi di sussidiarietà , differenziazione ed adeguatezza.

Il Comune ispira la propria azione al principio di solidarietà , operando per affermare i diritti dei cittadini, per il superamento degli squilibri economici, sociali, civili e culturali, per la piena attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale dei cittadini e dei sessi e per il completo sviluppo della persona umana.

Il Comune, nel realizzare le proprie finalità , assume il metodo della programmazione; persegue il raccordo con gli strumenti di programmazione della Provincia, della Regione e dello Stato.

L'attività dell'Amministrazione Comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati, secondo i criteri dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa e secondo criteri di economicità della gestione; persegue inoltre finalità di trasparenza e semplificazione.

Il Comune promuove rapporti di collaborazione e scambio con le altre comunità locali, anche di altre nazioni, nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma di gemellaggio.

Il Comune ispira la propria attività alla tutela dei valori storici e delle tradizioni locali.

Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Art. 2. bis

Tutela Ambientale

“Il Comune di Sigillo si propone, tra le finalità istituzionali ritenute prioritarie, di intraprendere una politica attiva di salvaguardia all'ambiente, di prevenzione degli inquinamenti, di valorizzazione del territorio, di tutela e rinnovamento delle risorse, di conservazione delle bellezze paesaggistiche. Per questi motivi il Comune di Sigillo intende intraprendere tutte le azioni necessarie e dotarsi di un Sistema di Gestione Ambientale in linea con le previsioni normative dei regolamenti comunitari, il quale consentirà di monitorare gli impatti, diretti ed indiretti, di tutte le attività che si svolgono nel territorio comunale limitando gli effetti negativi per il territorio e l'ambiente” .

Art. 3

Sede

Il Comune ha sede legale nella Casa Comunale, ove si trovano gli uffici comunali e dove si riuniscono ordinariamente gli organi istituzionali e le Commissioni Comunali. La sede potrà essere trasferita con deliberazione del Consiglio Comunale. Solo in via eccezionale, per esigenze particolari, il Sindaco autorizza riunioni del Consiglio Comunale e delle Commissioni in altra sede.

Art. 4

Territorio

Il territorio comunale comprende il capoluogo Sigillo, ove hanno sede il Comune, gli organi istituzionali e gli uffici. Il territorio comprende anche le frazioni, riconosciute dalla comunità, di Scirca e Val di Ranco.

Art. 5

Stemma - Gonfalone

Segni distintivi del Comune, storicamente in uso, sono lo stemma ed il gonfalone. Lo stemma del Comune di Sigillo è raffigurato da un grifo d'argento su campo azzurro il cui capo, collo, petto, ali e zampe anteriori sono d'aquila mentre le zampe posteriori e la coda sono di leone. Nella raffigurazione il grifo è rampante e coronato a significarne la dignità. Insegna del Comune nelle cerimonie ufficiali è il gonfalone che reca centrato su drappo partito di bianco e d'azzurro lo stemma comunale. L'uso dello stemma, del gonfalone è disciplinato dalla legge e da apposito regolamento. L'uso e la riproduzione di tali simboli sono vietati salvo autorizzazione del Sindaco, in assenza di apposite norme di indirizzo. L'uso dello stemma da parte di associazioni ed enti operanti nel Comune può essere autorizzato con deliberazione della Giunta Comunale nel rispetto delle norme regolamentari.

Art. 6

Albo Pretorio

E' istituito nella sede del Comune, in luogo facilmente accessibile al pubblico, apposito spazio da destinare ad albo pretorio comunale per la pubblicazione degli atti, dei provvedimenti e degli avvisi prevista dalla legge e dallo Statuto. Il Segretario Comunale o funzionario da lui delegato è responsabile della avvenuta pubblicazione.

Art. 7

Regolamenti

Il Comune ha potestà regolamentare nelle materie e funzioni proprie; esercita tale potestà nell'ambito dei principi fissati dalla legge e nel rispetto delle norme statutarie. Tutti i regolamenti comunali adottati dal Consiglio Comunale entrano in vigore al termine di un periodo di deposito di dieci giorni presso la Segreteria Comunale da effettuarsi successivamente alla esecutività delle relative deliberazioni di approvazione. Dell'avvenuto deposito viene data comunicazione ai cittadini mediante affissione di un avviso nell'albo pretorio comunale. Del contenuto e degli aspetti significativi dei Regolamenti adottati viene data diffusione attraverso idonei mezzi di informazione.

TITOLO II

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

Capo I

ORGANI DI GOVERNO

Art. 8

Organi del Comune

Sono organi di governo del Comune il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta

Comunale.

Il Consiglio Comunale esercita le funzioni di indirizzo politico amministrativo e le funzioni di controllo in merito alla attuazione degli indirizzi fissati.

Il Sindaco è il capo dell'amministrazione comunale ed ha la rappresentanza legale dell'ente.

La Giunta Comunale collabora con il Sindaco per la realizzazione delle linee programmatiche di mandato e svolge attività propositiva nei confronti del Consiglio Comunale.

Capo II

IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 9

Competenze generali

Il Consiglio Comunale rappresenta l'intera collettività comunale ed è l'organo che determina l'indirizzo politico - amministrativo dell'ente, controllandone anche l'attuazione.

Il Consiglio Comunale esercita le funzioni attribuitegli dalla legge o, in mancanza, dallo Statuto nell'ambito della propria autonomia funzionale ed organizzativa, con apposite risorse finanziarie all'uopo previste.

Il Consiglio Comunale impronta la sua attività e l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità al fine di assicurare l'imparzialità ed il buon andamento della azione amministrativa.

Per l'adozione delle deliberazioni è necessaria l'apposizione del solo visto di regolarità tecnica.

Nel caso in cui il Consiglio debba adottare una deliberazione che comporti una diminuzione di entrata o un aumento di spesa è necessaria l'apposizione del visto attestante la regolarità contabile. In tal caso la deliberazione adottata costituisce già impegno di spesa senza che sia necessario adottare uno specifico atto.

Il Consiglio Comunale delibera, subito dopo il suo insediamento, gli indirizzi generali per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti dell'Ente presso Enti, Aziende ed Istituzioni, i criteri così deliberati avranno validità sino alla fine del mandato politico - amministrativo.

Art. 10

Linee programmatiche di mandato

Entro 45 giorni decorrenti dalla data del suo insediamento, il Sindaco, sentita la Giunta Comunale, presenta al Consiglio le linee programmatiche del mandato politico amministrativo relative alle azioni ed ai progetti di governo da realizzare nel corso dello stesso mandato.

Il documento contenente le linee programmatiche di mandato viene messo a disposizione dei consiglieri comunali almeno dieci giorni prima della seduta del Consiglio Comunale.

Ciascun consigliere ha diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, con le modalità stabilite dal regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

Il documento viene approvato dal Consiglio Comunale con votazione a maggioranza assoluta.

Lo stato di attuazione del programma e delle azioni di governo possono essere sottoposti a verifica straordinaria qualora lo richieda almeno un terzo dei consiglieri assegnati all'Ente secondo le norme contenute nel Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

Art. 11

Convocazione del Consiglio e riunioni

Il funzionamento del Consiglio Comunale è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei voti.

Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco; in caso di sua assenza è presieduto

dal Vicesindaco. In mancanza di entrambi il Consiglio comunale è presieduto dal Consigliere anziano.

Il Consigliere anziano è colui che ha riportato la maggiore cifra individuale di voti alle elezioni costituita dalla somma dei voti assegnati alla lista e dai voti di preferenza assegnati al Consigliere.

Le riunioni del Consiglio sono di regola pubbliche. Il regolamento stabilisce i casi in cui le riunioni debbano avvenire a porte chiuse a tutela della libertà di espressione dei consiglieri e della riservatezza delle persone interessate.

Alle sedute del Consiglio possono partecipare, senza diritto di voto, i cittadini, i dipendenti comunali, professionisti incaricati, consulenti esterni.

Le sedute del Consiglio Comunale possono essere di prima o di seconda convocazione. Nelle adunanze di prima convocazione la seduta è valida qualora siano presenti, escluso il Sindaco, almeno la metà dei consiglieri assegnati; in seconda convocazione la riunione è valida con la presenza, escluso il Sindaco, di almeno un terzo dei consiglieri assegnati; è fatto salvo, in ogni caso, il rispetto di altre maggioranze fissate inderogabilmente da disposizioni di legge.

Per la validità delle sedute di approvazione del bilancio annuale e pluriennale di previsione e per l'approvazione del rendiconto della gestione, è richiesto comunque il quorum stabilito per le sedute di prima convocazione.

Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria, straordinaria e d'urgenza: le sessioni ordinarie si tengono per l'approvazione del bilancio di previsione e per l'approvazione del rendiconto della gestione.

Gli avvisi di convocazione dovranno essere recapitati ai consiglieri, nel domicilio dichiarato, con ogni mezzo che documenta l'invio, anche a mezzo fax, nei seguenti termini: cinque giorni liberi antecedenti la data della riunione per le sessioni ordinarie, tre giorni antecedenti per le sessioni straordinarie e 24 ore antecedenti la riunione per le sedute straordinarie convocate d'urgenza.

La documentazione relativa agli argomenti inseriti all'ordine del giorno deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali contestualmente all'invio dell'ordine del giorno; l'elenco degli argomenti inseriti all'ordine del giorno deve essere affisso all'albo pretorio almeno ventiquattro ore prima della riunione.

L'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno viene adeguatamente pubblicizzato sul territorio comunale.

L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui viene effettuata la convocazione può essere effettuata almeno ventiquattro ore prima della data fissata per la seduta con le modalità previste assicurandone adeguata informazione a tutti i consiglieri comunali.

Art. 12

I Consiglieri Comunali

I consiglieri comunali rappresentano, senza vincolo di mandato, l'intera collettività. Il numero, lo status giuridico, le prerogative ed i diritti dei consiglieri sono regolati dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

I consiglieri hanno l'obbligo di partecipare alle sedute del Consiglio comunale e delle commissioni consiliari e comunali delle quali fanno parte.

Tre assenze, senza giustificato motivo, comportano decadenza dalla carica di consigliere la quale decadenza viene deliberata dal Consiglio Comunale.

A tal fine il Sindaco, riscontrate le assenze del consigliere, provvede a comunicargli l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241 del 1990.

Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonchè di fornire eventuali documenti probatori entro il termine fissato dalla comunicazione scritta di avvio del procedimento, termine che comunque non può essere inferiore a venti giorni, decorrenti dalla data di ricevimento.

Scaduto tale termine il Consiglio esamina e delibera tenuto conto delle cause giustificative presentate dal consigliere interessato.

La surrogazione del consigliere decaduto avviene nella stessa seduta nella quale è

dichiarata la decadenza previo accertamento della insussistenza di condizioni di ineleggibilità e incompatibilità in capo al consigliere surrogante.

I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio Comunale, continuano ad esercitare gli incarichi esterni loro attribuiti sino alla nomina dei successivi.

I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazioni secondo le modalità stabilite dal regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

Le modalità dell'esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri comunali sono disciplinate dal Regolamento del Consiglio Comunale.

Art. 13

I gruppi consiliari

I consiglieri comunali possono costituirsi in gruppi consiliari, anche monocratici, dandone comunicazione scritta al Sindaco ed al Segretario comunale, unitamente al nominativo del capogruppo.

In assenza di designazione o, nelle more della stessa, i gruppi consiliari sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni ed i relativi capigruppo nei consiglieri, non facenti parte della Giunta Comunale, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.

E' istituita la Conferenza dei Capigruppo allo scopo di fornire ai consiglieri comunali un'adeguata, preventiva informazione sulle questioni sottoposte al Consiglio comunale.

La convocazione della conferenza avviene senza particolari formalità ; le relative decisioni sono adottate a maggioranza relativa dei presenti.

Art. 14

Commissioni consiliari permanenti

Il Consiglio può istituire, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti, commissioni consultive permanenti o commissioni costituite per scopi specifici, costituite nel proprio seno, e formate con criterio proporzionale, con la presenza di almeno tre consiglieri e massimo sette da eleggere con voto limitato e segreto.

La composizione, il funzionamento, i poteri, l'oggetto e la durata delle suddette commissioni sono disciplinati dal regolamento del Consiglio Comunale.

Alle commissioni è affidato il compito di agevolare i lavori del Consiglio svolgendo funzione preparatoria in merito alle proposte di deliberazioni ed alle altre questioni sottoposte al Consiglio.

Art. 15

Garanzie delle minoranze

E' attribuita alle minoranze consiliari la presidenza delle commissioni consiliari che il Consiglio Comunale ritenga di istituire, con le modalità di cui all'articolo precedente, con funzioni di garanzia o controllo.

Il regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale determina le procedure di nomina dei presidenti alla Elezioni dei quali parteciperanno solo i rappresentanti della minoranza.

Capo III

SINDACO

Art. 16

Il Sindaco

Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto con le modalità stabilite dalla legge alla quale è riservata altresì , la disciplina dei casi di ineleggibilità , incompatibilità , stato giuridico e cause di cessazione dalla carica.

Il Sindaco é il rappresentante ed il capo dell'Amministrazione Comunale ed è responsabile del governo dell'Ente.

Sovrintende all'andamento generale del Comune, provvede a dare impulso all'attività degli altri organi comunali.

Il Sindaco assume le funzioni di Ufficiale di governo nei casi previsti dalle legge ed

esercita le funzioni delegategli dalla Regione secondo le modalità previste dalla legge e dallo Statuto.

Per l'esercizio di tali funzioni si avvale degli Uffici comunali.

Il Sindaco, prima di assumere le funzioni di Ufficiale di governo, presta giuramento davanti al Consiglio Comunale, nella prima seduta, pronunciando la seguente formula: "Giuro di osservare lealmente la costituzione italiana".

Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con gli stemmi della Repubblica e del Comune, da portare a tracolla puntata sulla spalla destra.

Art. 17

Competenze

Il Sindaco presiede le sedute del Consiglio Comunale, ne fissa la convocazione, determina gli argomenti da porre all'ordine del giorno; il Sindaco provvede inoltre alla convocazione del Consiglio qualora ciò sia chiesto da un quinto dei consiglieri comunali assegnati all'Ente ponendo all'ordine del giorno gli argomenti da loro richiesti.

Il Sindaco convoca e presiede la Giunta Comunale e determina gli argomenti da trattare all'ordine del giorno.

Il Sindaco può delegare singole attività ad assessori e consiglieri comunali. Ad essi può anche conferire l'incarico di rappresentarlo in riunioni, cerimonie e manifestazioni alle quali non possa intervenire personalmente.

Il Sindaco sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti di tutti gli organi comunali.

Il Sindaco coordina ed organizza, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili delle amministrazioni interessate, gli orari d'apertura al pubblico degli uffici operanti nel territorio, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze degli utenti.

Il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni pubbliche interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, nei casi di emergenze connesse al traffico, all'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza, sulla base dei criteri deliberati dal C.C.

Il Sindaco provvede alla designazione, alla nomina ed all'eventuale revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, società ed istituzioni entro i termini di scadenza del precedente incarico, ovvero entro gli eventuali termini diversi previsti da disposizioni normative.

Il Sindaco nomina il Segretario Comunale ed il Direttore generale e conferisce gli incarichi dirigenziali e di responsabilità di uffici e servizi, nonché quelli di collaborazione esterna ad alta specializzazione, secondo le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Il Sindaco indice i referendum comunali.

Il Sindaco promuove, conclude e sottoscrive gli accordi di programma.

Il Sindaco rappresenta in giudizio il comune dopo che la Giunta comunale abbia deliberato la costituzione in giudizio del Comune e conseguentemente autorizzato il Sindaco a sottoscrivere il mandato in favore del difensore dell'Ente.

Il Sindaco informa la popolazione sulle situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenze di protezione civile avvalendosi dei mezzi tecnici previsti nei piani e programmi di protezione civile e comunque con ogni altro mezzo disponibile.

Il Sindaco vigila sull'espletamento del Servizio di polizia municipale.

Esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali, regionali e provinciali attribuite o delegate al Comune.

Gli atti del Sindaco non diversamente nominati dalla legge o dallo Statuto assumono la denominazione di decreti.

Art. 18
Cessazione dalla carica

Il Sindaco rimane in carica sino alla proclamazione del nuovo eletto, fatto salvo quanto previsto nei commi successivi.

In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta Comunale decade e si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale; le funzioni di Sindaco, sino alle nuove elezioni, sono svolte dal Vice Sindaco.

Le dimissioni scritte del Sindaco sono presentate al Consiglio e diventano irrevocabili decorsi venti giorni dalla loro presentazione.

In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

L'impedimento permanente del Sindaco viene accertato da una commissione formata da tre membri eletta dal Consiglio Comunale e composta da soggetti estranei al Consiglio, nominati in base a competenze specifiche per l'accertamento dell'impedimento.

La procedura diretta all'accertamento dell'impedimento ed alla verifica dello stesso viene attivata dal Vicesindaco o per iniziativa di un quinto dei consiglieri assegnati al Comune.

La Commissione provvede ad effettuare la valutazione in merito alla sussistenza dell'impedimento entro 30 giorni dalla nomina mediante relazione scritta indirizzata al Consiglio Comunale.

Il Consiglio Comunale, in seduta pubblica, si pronuncia sull'impedimento entro 10 giorni dalla presentazione della relazione da parte della Commissione.

Art. 19
Vice Sindaco

Il Sindaco procede alla nomina del Vice Sindaco tra i consiglieri eletti con lo stesso provvedimento di nomina della Giunta Comunale.

Il Vice Sindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni, il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio delle funzioni.

In caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco alla sostituzione del Vicesindaco provvede l'assessore presente più anziano di età .

Art. 20
Delegati del Sindaco

Il Sindaco ha facoltà di assegnare ai singoli Assessori l'esercizio delle proprie attribuzioni.

Le funzioni di Ufficiale di Governo possono costituire oggetto di delega nei modi e nei termini previsti dalla legge, fatta eccezione per i provvedimenti contingibili ed urgenti, che restano di esclusiva competenza del Sindaco o di chi legalmente lo sostituisce.

Il Sindaco non può delegare la propria competenza generale di Capo e responsabile dell'Amministrazione o ricomprendere nella delega tutte le proprie funzioni e competenze.

La delega può essere permanente o temporanea, generale in ordine a determinate materie o speciale per il compimento di singoli atti o procedimenti.

L'atto di delega - in forma scritta obbligatoria - indica l'oggetto, la materia, e gli eventuali limiti in cui opera il trasferimento della competenza e deve contenere gli indirizzi generali in base ai quali deve essere esercitata.

La potestà del delegato concorre con quella del Sindaco e non la sostituisce; il Sindaco - anche dopo aver rilasciato delega - può continuare ad esercitare le proprie funzioni e competenze senza alcuna limitazione.

La delega può comprendere la potestà di seguire tutto il procedimento amministrativo relativo alla potestà delegata, dalla fase istruttoria a quella di emanazione di atti a valenza esterna.

La delega può essere revocata dal Sindaco in qualunque momento senza alcuna specifica motivazione, essendo concessa come atto meramente discrezionale nell'interesse dell'Amministrazione.

Il Sindaco può attribuire ad Assessori e Consiglieri l'incarico di svolgere attività di istruzione e studio di determinati problemi e progetti o di curare determinate questioni nell'interesse dell'Amministrazione.

Art. 21

Divieto generale di incarichi e consulenze - Obbligo di astensione

Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

Gli amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di suoi parenti o affini entro il quarto grado.

I componenti la Giunta Comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio comunale.

Capo IV

LA GIUNTA COMUNALE

Art. 22

Nomina della Giunta

La Giunta é composta dal Sindaco, che la presiede, e da quattro Assessori, compreso il Vice Sindaco.

Il Sindaco nomina il Vice Sindaco e gli Assessori, prima dell'insediamento del Consiglio Comunale, tra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale.

Possono essere nominati Assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale, che siano in possesso dei requisiti alla carica di eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere comunale, nel numero massimo di due.

Gli Assessori non consiglieri sono nominati in ragione di comprovate competenze culturali o tecnico-amministrative.

Non possono far parte della Giunta contemporaneamente Assessori che siano fra loro coniugi, ascendenti, discendenti, o parenti e affini fino al 2 grado ed il coniuge, gli ascendenti, i discendenti ed i parenti ed affini fino al 3 grado del Sindaco.

Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del comune presso enti, aziende istituzioni ed organismi interni ed esterni all'ente, se non nei casi espressamente previsti dalla legge ed in quelli in cui ciò non compete loro per effetto della carica rivestita.

La Giunta all'atto dell'insediamento esamina le condizioni di eleggibilità e compatibilità dei propri componenti.

Gli Assessori non Consiglieri Comunali partecipano ai lavori del Consiglio e delle commissioni consiliari senza diritto al voto e senza concorrere a determinare il numero legale per la validità delle riunioni. Hanno diritto di accedere alle informazioni necessarie all'espletamento del mandato e di depositare proposte rivolte al Consiglio.

Gli Assessori comunque nominati non possono presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni".

Art. 23

Funzionamento della Giunta

Il Sindaco convoca e presiede la Giunta Comunale, ne dirige e coordina i lavori assicurandone l'unità di indirizzo politico.

La Giunta si esprime attraverso provvedimenti deliberativi collegiali assunti a maggioranza assoluta; per la validità delle sedute è richiesta la presenza della metà dei componenti compreso il Sindaco.

Le sedute della Giunta Comunale non sono pubbliche.

Il Sindaco può disporre che alle riunioni della Giunta partecipino i responsabili degli uffici e servizi del Comune altri soggetti istituzionali o sociali nonché esperti esterni al fine di ottenere elementi di valutazione relativi agli argomenti in discussione.

Art. 24

Competenze della Giunta

La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune e per l'attuazione degli indirizzi generali di governo. Svolge funzioni propositive e d'impulso nei confronti del Consiglio.

In particolare la Giunta definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare, verifica la rispondenza della attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

La Giunta compie tutti gli atti che, ai sensi di quanto disposto dalla legge e dallo Statuto non rientrino nelle competenze del Consiglio, del Sindaco, del Segretario comunale, del Direttore Generale se nominato e dei responsabili degli uffici e dei servizi.

In particolare la Giunta comunale:

- approva i programmi, i progetti e tutti i provvedimenti che non siano riservati dalla legge alla approvazione del responsabile del servizio;
- fissa la data di convocazione dei comizi per il referendum e costituisce l'ufficio elettorale comunale per accertare la regolarità del funzionamento;
- nomina i componenti delle commissioni per lo svolgimento di concorsi pubblici;
- accetta i lasciti e le donazioni salvo che ciò non comporti oneri finanziari a valenza pluriennale, in tal caso la competenza è del Consiglio comunale;
- delibera l'autorizzazione al Sindaco a stare in giudizio in nome e per conto del Comune, dopo avere statuito circa la necessità di intraprendere una azione giudiziaria o di resistere ad una azione giudiziaria attribuendo il relativo incarico al difensore;

In materia di organizzazione degli uffici la Giunta:

- approva il regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e servizi, secondo criteri di autonomia, efficienza, funzionalità ed economicità di gestione e principi di professionalità e responsabilità ;
- delibera l'organizzazione operativa di massima, la dotazione organica complessiva dell'ente in relazione a quanto stabilito nel regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi;
- delibera circa l'opportunità che il Sindaco attribuisca, con proprio provvedimento, le funzioni di Direttore Generale ad un soggetto esterno alla dotazione organica dell'ente con contratto a tempo determinato o attribuisca le funzioni di Direttore Generale al Segretario Comunale titolare della sede di Segreteria;
- approva gli accordi di contrattazione decentrata integrativa a livello di ente ed autorizza il Sindaco alla loro sottoscrizione;
- approva il piano delle risorse e degli obiettivi nonché le eventuali sue variazioni, stabilendo l'assegnazione delle risorse ai responsabili degli uffici e servizi per l'attuazione degli obiettivi e programmi individuati nella programmazione generale dell'ente;
- determina i misuratori ed i modelli di rilevazione per il controllo interno di gestione.

Art. 25

Cessazione dalla carica di Assessore

Le dimissioni da Assessore sono presentate, per iscritto, al Sindaco, diventano irrevocabili decorsi venti giorni, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Sindaco la relativa sostituzione.

Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio, la revoca è sinteticamente motivata anche solo con riferimento al venire meno del rapporto fiduciario.

Alla sostituzione degli Assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dalla funzione per altra causa, provvede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al Consiglio.

Art. 26

Decadenza della Giunta - Mozione di sfiducia

Il voto contrario del Consiglio Comunale ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta la decadenza degli stessi.

Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e depositata presso la segreteria, che provvede a notificarla al Sindaco, agli Assessori ed ai Capigruppo Consiliari, entro le 24 o 48 ore successive.

La convocazione del Consiglio, per la discussione della mozione, deve avvenire non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.

In caso di approvazione della mozione di sfiducia, il Segretario comunale informa il Prefetto per lo scioglimento del Consiglio Comunale e la nomina del Commissario.

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Capo I

PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI - RIUNIONI - ASSEMBLEE - CONSULTAZIONI - ISTANZE E PROPOSTE - DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI

Art. 27

Partecipazione dei cittadini

Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico - amministrativa, economica e sociale della comunità , anche su base di frazione.

Il Comune riconosce, valorizza e promuove libere forme associative che perseguano finalità sociali, culturali e civili, senza fini di lucro, intese come espressione e partecipazione dei cittadini alla amministrazione locale.

Nell'esercizio delle sue funzioni e nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali, il Comune assicura la più ampia partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali presenti sul territorio.

Ai fini di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale favorisce:

- a) assemblee e consultazioni sulle principali scelte rilevanti per la vita cittadina;
- b) l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti;
- c) l'attività delle associazioni riconosciute di interesse della collettività attraverso la concessione di contributi - secondo le modalità previste dal regolamento -, la messa a disposizione di locali e strutture di proprietà dell'Ente a titolo gratuito, l'assunzione di iniziative comuni ed altre forme di incentivazione;

L'Amministrazione Comunale garantisce in ogni circostanza la libertà , l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.

Art. 28

Riunioni e assemblee

Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.

L'Amministrazione Comunale ne facilita l'esercizio mettendo eventualmente a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico, che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, che ne facciano richiesta, le sedi ed ogni altra struttura e spazio idonei. Le condizioni e le modalità d'uso, appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.

Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.

Gli Organi Comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:

- a) per la formazione di comitati e commissioni;

- b) per dibattere problemi;
- c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.

Art. 29

Consultazioni

Il Consiglio e la Giunta Comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, deliberano di consultare i cittadini, i lavoratori, gli studenti, le forzesindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.

Consultazioni, nelle forme previste nell'apposito regolamento, devono tenersi nei procedimenti relativi all'adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive.

I risultati delle consultazioni devono essere menzionati negli atti conseguenti.

I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi.

Art. 30

Istanze e proposte di iniziativa popolare

Gli elettori del Comune in numero non inferiore a 200, possono rivolgere proposte per l'adozione di atti deliberativi al Consiglio Comunale relativamente ai problemi di rilevanza cittadina e nelle materie di competenza di tale organo, ad esclusione degli atti di nomina, dell'adozione del bilancio di previsione e rendiconto di gestione, di disciplina delle tariffe e dei tributi ed adozione degli strumenti di pianificazione.

Gli elettori del Comune, nello stesso numero sopra indicato, possono presentare istanze relative a problemi di rilevanza cittadina.

Le proposte sono portate all'esame del Consiglio Comunale entro sessanta giorni dalla loro presentazione.

Le procedure, le modalità di presentazione delle proposte, gli elementi essenziali che le stesse debbono contenere, compresa l'indicazione dei mezzi di copertura della spesa che fossero necessari, sono disciplinati da apposito regolamento.

Art. 31

Consiglio comunale dei ragazzi

L'Amministrazione Comunale istituisce il Consiglio Comunale dei ragazzi e ne riconosce i pieni diritti secondo i poteri loro assegnati.

Il Consiglio Comunale delega un consigliere che avrà la funzione di rappresentare l'Amministrazione Comunale in seno al Consiglio dei ragazzi ed è il tramite tra i due organi rappresentativi.

La disciplina del funzionamento di tale organo è demandata ad apposito regolamento.

Capo II

REFERENDUM

Art. 32

Azione referendaria

Il Comune istituisce il referendum come forma di partecipazione dei cittadini all'attività di indirizzo politico amministrativo dell'ente: il referendum può essere consultivo, abrogativo e propositivo.

Non possono essere indetti referendum:

- a) in materia di tributi locali, di tariffe e canoni;
- b) di bilancio di previsione e rendiconto di gestione;
- c) in materia di organizzazione degli uffici e del personale nonchè in materia di nomine e designazioni e, in generale, su questioni concernenti le persone;
- d) di atti di pianificazione urbanistica generale e piani attuativi;
- e) su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.

Art. 33

Disciplina del referendum

Il Sindaco indice i referendum, su iniziativa assunta dal Consiglio Comunale con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti o su richiesta di almeno il quindici per cento degli elettori del Comune, iscritti nelle liste elettorali nelle materie in cui esso è ammissibile ai sensi dell'articolo precedente.

Apposito regolamento comunale disciplina le modalità di svolgimento del referendum ed in particolare i tempi, le modalità di presentazione dei quesiti e della raccolta delle firme, le procedure ed i termini per l'indizione della consultazione referendaria.

Art. 34

Effetti del referendum

Il quesito sottoposto a referendum deve riguardare materie di competenza comunale e deve essere formulato con chiarezza e semplicità .

La consultazione referendaria è valida se alla stessa abbia partecipato almeno la metà dei cittadini aventi diritto al voto.

Sono ammessi quesiti che abbiano ad oggetto atti amministrativi già approvati dagli organi comunali competenti ad eccezione degli atti relativi alle materie elencate all'articolo 32.

Si intende approvata la risposta che abbia conseguito la maggioranza dei voti validamente espressi.

I risultati del referendum abrogativo vincolano l'amministrazione comunale e determinano la caducazione dell'atto o delle sue parti, con effetto dal centottantesimo giorno successivo alla proclamazione dell'esito della consultazione referendaria.

Nei referendum consultivi e propositivi il Consiglio Comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, adotta le determinazioni conseguenti all'esito della consultazione in coerenza con l'orientamento espresso dagli elettori.

Il Consiglio Comunale può discostarsi dall'orientamento espresso dall'elettorato con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti ed adeguatamente motivata.

Nell'ipotesi di esito negativo, il Sindaco ha facoltà di proporre egualmente al Consiglio Comunale la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

Capo III

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Art. 35

Partecipazione all'attività amministrativa e diritto di accesso

Il Comune assicura ai cittadini la partecipazione attiva ai procedimenti che producano effetti giuridici diretti nei loro confronti o in quelli nei quali per legge essi debbano intervenire, con le modalità previste nell'apposito regolamento.

I cittadini hanno diritto di accesso agli atti dell'amministrazione comunale con le modalità previste dal regolamento sul diritto di accesso e sugli istituti di partecipazione.

Tutti gli atti dell'amministrazione sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o di regolamento o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone.

Il regolamento prevede inoltre il termine entro il quale il provvedimento finale - richiesto o d'ufficio - debba essere adottato, l'ufficio competente, il responsabile del procedimento, il titolare del potere di assumere il provvedimento - se soggetto diverso dal responsabile del procedimento, le modalità organizzative idonee a garantire l'applicazione delle misure in materia di autocertificazione e di presentazione da parte dei cittadini di atti e documenti.

Il regolamento stabilisce inoltre i casi in cui è possibile differire l'accesso agli atti.

Art. 36

Difensore civico

Il Comune può istituire, anche in forma associata con altri Comuni e/o la Comunità Montana o avvalendosi dell'Ufficio esistente presso altri Enti, l'ufficio del Difensore Civico quale garante del buon andamento, dell'imparzialità , della trasparenza e correttezza dell'azione amministrativa.

Il Difensore Civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale agli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto delle norme dell'ordinamento vigente.

Con apposito regolamento vengono disciplinate le modalità di nomina, le condizioni di eleggibilità ed i casi di incompatibilità, il campo di intervento, la durata in carica, la revoca e le ipotesi di decadenza.

Capo IV

FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 37

Convenzioni

Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il Comune promuove e favorisce la stipulazione di convenzioni con altri enti.

Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operino con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che operi in luogo e per conto degli enti deleganti.

Le convenzioni debbono contenere la durata, le finalità, le forme di consultazione degli enti contraenti, i rapporti finanziari, i reciproci obblighi e le garanzie.

Art. 38

Accordi di programma e Conferenze di Servizi

Il Comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento di interesse pubblico che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata della Regione, di enti locali, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici o privati.

Nel caso in cui sia necessario effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo il Comune indice una Conferenza di Servizi.

La Conferenza di servizi viene indetta anche quando il Comune debba acquisire intese, concerti, nullaosta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche.

La legge disciplina procedure ed effetti degli accordi di programma e delle Conferenze di Servizi.

Art. 39

Unione di comuni

Il Comune può costituire, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di propria competenza, Unioni di Comuni con due o più comuni limitrofi, al fine di migliorare la qualità, l'efficienza, l'economicità e la produttività delle funzioni esercitate e dei servizi erogati.

L'atto costitutivo dell'Unione e lo Statuto sono approvati dai Consigli Comunali interessati con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie.

Lo Statuto individua gli organi dell'Unione, le modalità per la loro costituzione, le funzioni svolte dall'Unione e le relative risorse.

Lo Statuto dell'Unione deve prevedere che il Presidente sia scelto tra i Sindaci dei Comuni interessati e che gli altri organi siano formati da componenti delle giunte e dei consigli comunali dei comuni associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze.

L'Unione ha potestà regolamentare per la disciplina dell'organizzazione, per l'esercizio delle funzioni affidategli e per i rapporti, anche finanziari, intercorrenti tra i Comuni.

Alle Unioni di Comuni si applicano, in quanto compatibili, i principi in materia di ordinamento dei Comuni. Si applicano, in particolare, le norme in materia di composizione degli organi dei Comuni: il numero dei componenti degli organi non può comunque eccedere i limiti previsti per i comuni di dimensione pari alla popolazione complessiva dell'Unione.

All'Unione competono gli introiti derivanti dalle tasse, tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati.

TITOLO IV

ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

Art. 40

Ordinamento finanziario e contabile

Nel rispetto dei principi costituzionali e delle leggi di finanza pubblica il Comune ha

autonomia finanziaria fondata su risorse proprie e trasferite.

Il Comune ha potestà impositiva autonoma che esercita attraverso l'applicazione di imposte e tasse, la riscossione di tariffe, contribuzioni e corrispettivi previsti per l'erogazione dei servizi comunali.

Art. 41

Revisione economico-finanziaria

Il Consiglio Comunale elegge, con votazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Revisore dei Conti che sia in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge.

Il Revisore dei Conti dura in carica tre anni, è rieleggibile una sola volta ed è revocabile per inadempienze gravi nonchè quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.

Nell'esercizio delle sue attribuzioni il Revisore dei Conti ha accesso a tutti gli uffici comunali per effettuare le verifiche e gli accertamenti necessari all'espletamento del suo mandato ed ha diritto di ottenere dagli stessi copia degli atti e dei documenti necessari.

Il Revisore, secondo le modalità stabilite dalla legge e dal regolamento comunale di contabilità, esercita l'attività di vigilanza sulla regolarità finanziaria, contabile ed economica della gestione ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto di bilancio.

Il Revisore dei Conti può esprimere, nella collaborazione con il Consiglio comunale nelle funzioni di controllo e di indirizzo, rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione. Su tali proposte il Consiglio si deve esprimere adottando i provvedimenti del caso.

Art. 42

Controllo interno - principi generali

Il Comune istituisce ed attua i controlli interni.

L'organizzazione dei controlli interni è effettuata anche in deroga ai principi di cui al D. Lgs. n. 286 del 30 luglio 1999.

I regolamenti del Comune stabiliscono le modalità attuative del controllo interno, compreso il motivato ricorso a forme di convenzionamento con altri Comuni o la previsione di incarichi esterni.

Art. 43

Amministrazione dei beni comunali

Il Sindaco dispone la compilazione dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune da rivedersi annualmente ed è responsabile, insieme al Ragioniere del comune dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, scritture relativi al patrimonio.

I beni patrimoniali non utilizzati dall'ente e non destinati a fini sociali devono essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla Giunta Comunale.

Art. 44

Bilancio e rendiconto di gestione

Il Comune nei termini e con le procedure previste dalla normativa vigente delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo. Il bilancio di previsione è corredato dalla relazione previsionale e programmatica, dal bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione oltre agli altri atti e documenti previsti dalla legge.

Nei termini e con le procedure previste dalla legge è rilevato anche il risultato della gestione mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrato nel rendiconto comprendente il conto del bilancio ed il conto del patrimonio.

La Giunta Comunale allega al rendiconto una relazione che illustra i risultati della gestione ed esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, corredata dal parere dei revisori dei conti.

Art. 45

Attività contrattuale

Il Comune, per il perseguimento dei fini istituzionali e nel rispetto delle norme contenute nel regolamento comunale sui contratti, provvede agli appalti di lavori, di forniture di beni e servizi, agli acquisti, alle vendite, ed alle permutate e locazioni mediante la stipulazione di contratti.

I contratti del Comune, di norma redatti in forma pubblica amministrativa, debbono essere preceduti da apposita determinazione del Responsabile del Servizio competente recante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la forma, la durata, le clausole contrattuali essenziali e le modalità di scelta del contraente.

Il regolamento sui contratti può prevedere, per gli atti contrattuali di modesto importo forme semplificate di stipulazione con utilizzo anche dei mezzi telematici per lo scambio di corrispondenza ed informazioni.

TITOLO V I SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Art. 46

Forma di gestione

Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile.

Il Consiglio Comunale sceglie la forma di gestione ritenuta più idonea tra quelle consentite dalla legge, effettuando una valutazione delle caratteristiche del servizio stesso secondo criteri di efficienza organizzativa ed economicità .

I servizi pubblici locali possono essere erogati anche attraverso la costituzione di società di capitali, a capitale interamente pubblico, o attraverso società miste, partecipate dal Comune, ove l'apporto del privato soddisfi esigenze di solidità economica e capacità imprenditoriale.

Il Comune, per i propri servizi, applica tariffe e contribuzioni a carico degli utenti in maniera da perseguire il necessario equilibrio tra costi e ricavi.

Nell'organizzazione del servizio pubblico devono essere assicurate idonee forme di tutela, informazione e partecipazione degli utenti del servizio nonché il miglioramento della qualità .

A tal fine il Comune sottoscrive con il soggetto cui viene affidata la gestione un contratto di servizio nel quale sono contenute le indicazioni necessarie per raggiungere adeguati standards qualitativi e quantitativi.

Art. 47

Le istituzioni

Il Comune può costituire delle istituzioni, organi strumentali dell'ente dotati di autonomia gestionale per l'esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi non aventi rilevanza industriale.

Sono organi della istituzione il Consiglio di Amministrazione, il presidente ed il direttore, il numero dei componenti il Consiglio, comunque non superiore a cinque, è stabilito dal Consiglio Comunale con la deliberazione dell'atto costitutivo.

Il Presidente è nominato dal Sindaco tra coloro che, eleggibili alla carica di consigliere possiedono doti di particolare competenza tecnica ed amministrativa maturata per esperienza presso aziende pubbliche o private.

Il Direttore, che è l'organo cui compete la direzione gestionale dell'ente, viene nominato tra soggetti dotati di alta professionalità e di comprovata esperienza nel settore in cui opera la istituzione.

L'ordinamento ed il funzionamento della istituzione è stabilito dalle norme del presente statuto e dai regolamenti comunali.

Le istituzioni perseguono, nella loro attività , criteri di efficienza, efficacia ed economicità della gestione ed hanno l'obbligo del pareggio finanziario assicurato attraverso l'equilibrio tra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

Il Consiglio Comunale provvede a stabilire i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni, ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione provvedendo alla eventuale copertura dei

costi sociali.

L'organo di revisione economico finanziaria dell'Ente svolge le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.

Art. 48

Società

Il Consiglio Comunale può approvare la partecipazione dell'ente a società per azioni o a responsabilità limitata costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna, in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio, la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.

L'atto costitutivo, lo statuto e l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal Consiglio Comunale, deve essere garantita in ogni caso la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.

Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti dotati di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.

Il Consiglio Comunale può verificare annualmente l'andamento delle società e controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato.

TITOLO VI

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E SERVIZI

Capo I

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E PERSONALE

Art. 49

Ordinamento degli uffici e dei servizi

Il Comune disciplina, con apposito Regolamento, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità .

L'attività del Comune è improntata al principio di separazione tra attività di indirizzo politico e di controllo spettante agli organi politici ed attività di gestione spettante ai responsabili degli uffici e servizi.

Il Comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all'organizzazione e gestione del personale, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni dei servizi e dei compiti attribuiti.

Art. 50

Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi

La Giunta Comunale, nel rispetto dei principi di cui all'articolo precedente e degli indirizzi e criteri organizzativi deliberati dal Consiglio Comunale, approva il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi.

Mediante tale regolamento il Comune disciplina l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici, in particolare le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra i vari uffici e servizi ed il rapporto tra questi ultimi ed il Segretario Comunale o il Direttore Generale, se nominato.

Il regolamento definisce altresì la dotazione organica complessiva dell'ente, le procedure di assunzione del personale, modalità concorsuali ed i requisiti di accesso all'impiego.

Art. 51

Incarichi esterni

Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire per acquisire alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva.

Tali contratti possono essere stipulati in misura non superiore al 5 per cento della dotazione organica dell'ente.

I contratti di cui al presente comma non possono avere durata superiore al mandato

elettivo del sindaco in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio del Comune e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui il Comune dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.

Gli incarichi direttivi sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del sindaco e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell'Assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi loro assegnati, o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.

Capo II

SEGRETARIO COMUNALE - VICE SEGRETARIO

Art. 52

Segretario comunale

Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco che lo sceglie tra gli iscritti all'albo dei segretari comunali e provinciali nei termini e nelle modalità previste dalla normativa vigente.

La nomina del Segretario ha durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco; il Segretario nominato continua a svolgere le sue funzioni sino alla riconferma o all'insediamento del nuovo Segretario.

Il Segretario svolge attività di collaborazione, assistenza e consulenza giuridica amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in relazione alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti.

Il Segretario Comunale partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio Comunale e della Giunta; ne redige i verbali che sottoscrive, insieme al Sindaco, per quanto riguarda la Giunta, insieme al Presidente per quanto riguarda il Consiglio.

Oltre alle funzioni previste dalla legge e dallo Statuto, possono essere assegnati al Segretario con provvedimento del Sindaco ulteriori compiti, anche gestionali, che non rientrino nelle competenze dei responsabili dei servizi e degli altri organi.

Il Segretario si avvale, per l'esercizio delle sue funzioni, della struttura, dei servizi e del personale dell'Ente.

Art. 53

Il Vice Segretario Comunale

Il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi potrà prevedere la figura del Vice Segretario Comunale che esercita funzioni vicarie del Segretario.

Art. 54

Il Direttore Generale

Il Sindaco, previa stipula di una convenzione con altri Comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i quindicimila abitanti, può nominare un Direttore Generale.

La nomina avviene con contratto a tempo determinato al di fuori della dotazione organica.

Qualora non venga stipulata la sopra citata convenzione le funzioni di Direttore Generale possono essere attribuite dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta

Comunale, al Segretario Comunale.

Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi ed obiettivi stabiliti dagli organi di governo e sovrintende alla attività generale del Comune perseguendo dei livelli di efficienza ed efficacia.

Il Direttore Generale svolge le funzioni che la legge, lo Statuto, i regolamenti, il piano delle risorse e degli obiettivi e gli atti di indirizzo assunti dagli organi di governo gli attribuiscono.

Per lo svolgimento delle sue funzioni il Direttore Generale si avvale degli uffici e servizi dell'ente.

Art. 55

Responsabili degli uffici e dei servizi

Ai responsabili degli uffici e dei servizi è affidata, di norma, la gestione amministrativa, tecnica e contabile del Comune nel rispetto del principio di separazione tra attività di indirizzo politico di competenza degli organi di governo ed attività gestionale di competenza dei responsabili degli uffici e servizi.

I responsabili sono nominati con decreto sindacale nel rispetto delle norme di legge, del contratto collettivo nazionale e del regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e servizi.

Ai responsabili degli uffici e servizi spetta il compimento di tutti gli atti che si definiscono, in base alla normativa vigente, gestionali compresi gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno e di attuazione degli obiettivi e programmi politici.

A tal fine la Giunta Comunale, nel rispetto dei programmi individuati in bilancio, con l'approvazione del piano delle risorse e degli obiettivi affida annualmente ai responsabili le risorse necessarie.

I responsabili degli uffici e servizi possono affidare la responsabilità dei singoli procedimenti, nel rispetto delle norme del regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, al personale assegnato al settore di loro competenza pur rimanendo responsabili della regolare gestione delle competenze e funzioni assegnate.

Sono fatte salve le competenze che la legge, lo Statuto, i regolamenti ed il piano delle risorse e degli obiettivi assegnano ad altri organi o funzionari del Comune; in particolare quando sussistano i presupposti di cui al comma 23 dell'articolo 53 della legge 388 del 2000, potranno essere attribuite a componenti dell'organo esecutivo responsabilità di uffici e servizi ed il potere conseguente di adottare atti di natura gestionale.

Le funzioni di sovrintendenza e coordinamento dell'attività dei responsabili degli uffici e servizi sono affidate al Direttore Generale o, nel caso in cui non sia stato nominato il Direttore Generale al Segretario Comunale.

Art. 56

Diritti e doveri dei dipendenti

I dipendenti comunali svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.

Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì responsabile direttamente nei confronti del Direttore Generale, del responsabile dell'ufficio e dell'amministrazione comunale degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.

Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi deve prevedere le condizioni e modalità con le quali il Comune promuove l'aggiornamento e la formazione professionale dei dipendenti; disciplina inoltre le modalità attraverso le quali assicurare condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e a garantire il pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 57

Statuto

Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento dell'Ente, ad esse debbono

conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

Lo Statuto e le sue modificazioni sono deliberate dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati; qualora tale maggioranza non venga raggiunta la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni.

Le modifiche sono approvate se ottengono per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati all'ente.

Il presente Statuto entra in vigore a seguito della pubblicazione per trenta giorni consecutivi all'Albo pretorio comunale.

Entro i quindici giorni successivi alla intervenuta esecutività è sottoposto a forme di pubblicità che ne consentano la effettiva conoscibilità .

Lo Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

Sono abrogate tutte le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che siano incompatibili con il presente Statuto.

E' abrogato lo Statuto adottato dal Consiglio Comunale nelle sedute del 07.09.2000 con atto n. 52 e del 30.09.2000 n. 55.

Art. 58

Regolamenti

Il Comune emana i regolamenti nelle materie ad esso demandate dalla legge o dal presente Statuto nonché in tutte le altre materie di competenza comunale.

Il regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale è adottato entro un anno dalla approvazione del presente Statuto.

Tutti gli altri regolamenti comunali previsti dal presente Statuto vengono deliberati entro 24 mesi dalla approvazione del regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale.

Sino alla entrata in vigore dei regolamenti previsti dai precedenti commi o della loro conformazione allo Statuto continuano ad applicarsi, in quanto compatibili con le norme di legge e lo Statuto, i regolamenti vigenti.

L'approvazione e le successive modificazioni dei regolamenti devono essere approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.